



## ACCORDO QUADRO

tra

il **CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO** (di seguito denominato CNEL), con sede in Roma, viale David Lubin 2, nella persona del suo presidente prof. Tiziano Treu, domiciliato per la carica presso la sede del Consiglio,

e

l'**ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA** (di seguito denominato ISTAT), con sede in Roma, via Cesare Balbo 16, nella persona del suo presidente prof. Giorgio Alleva, domiciliato per la carica presso la sede dell'Istituto;

### PREMESSO CHE

- il CNEL, ai sensi dell'art. 99 della Costituzione, è Organo di rilievo costituzionale che ha tra le proprie attribuzioni quella di contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale;
- il CNEL, in attuazione dell'art. 17 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, raccoglie e aggiorna la contrattazione collettiva nei settori pubblico e privato, sia a livello nazionale che decentrato;
- il CNEL, in attuazione dell'art. 10, lett. c), della legge 30 dicembre 1986, n. 936 predispone e approva rapporti sugli andamenti generali, settoriali e locali del mercato del lavoro, nonché sugli assetti normativi e retributivi espressi dalla contrattazione collettiva,

procedendo ad un esame critico dei dati rilasciati dalle fonti istituzionalmente preposte e favorendone l'elaborazione univoca;

- ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 322/1989 l'informazione statistica ufficiale è fornita al Paese e agli organismi internazionali attraverso il sistema statistico nazionale (Sistan), del quale fanno parte anche il CNEL e l'ISTAT, ai sensi dell'art. 2, comma 1;
- l'ISTAT, ai sensi del decreto legislativo n. 322/1989 e del D.P.R. n. 166/2010, produce e diffonde l'informazione statistica ufficiale, secondo i requisiti europei di affidabilità, imparzialità, trasparenza, accessibilità e pertinenza, capaci di descrivere le condizioni sociali, economiche, demografiche e ambientali del Paese e le trasformazioni che avvengono in esso, e di servire la collettività con l'elaborazione di informazione statistica di alta qualità e affidabilità;
- gli articoli 6-bis e 9 del decreto legislativo n. 322/1989, il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e il *Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale*, ad esso allegato, contengono disposizioni dirette a garantire il segreto statistico e la protezione dei dati personali trattati per scopi statistici dai soggetti del Sistan;

### **CONSIDERATO CHE**

- il CNEL e l'ISTAT nel 2010 hanno avviato il progetto congiunto denominato "Indicatori di progresso e benessere dei cittadini" e nel 2012 hanno dato avvio alla collaborazione istituzionale volta allo svolgimento di attività tecnico-scientifiche su temi di comune interesse;
- alla luce degli elementi di convergenza e di complementarietà che emergono dal quadro delle funzioni istituzionali dei due Enti, il CNEL e l'ISTAT hanno manifestato la volontà di rinnovare e rafforzare la loro collaborazione, soprattutto al fine di realizzare approfondimenti sui temi di comune interesse nel campo della

competitività del sistema produttivo, del mercato del lavoro e dello sviluppo di indicatori di benessere dei cittadini;

- il CNEL e l'ISTAT, anche tenendo conto dei principi generali espressi dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'esercizio delle rispettive finalità istituzionali in ambiti di interesse comune, intendono potenziare le sinergie fra Istituzioni e Organismi pubblici diversi, nonché la condivisione delle rispettive esperienze e delle informazioni elaborate, nel mutuo rispetto delle specifiche competenze di legge e dei relativi assetti amministrativi interni;

## **CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, SI CONVIENE CHE**

### **Articolo 1**

#### **(Premesse)**

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Accordo quadro.

### **Articolo 2**

#### **(Finalità e oggetto)**

Il presente Accordo ha lo scopo di disciplinare la collaborazione tra il CNEL e l'ISTAT in ambito statistico e di ricerca scientifica.

Per le finalità di cui al precedente comma 1, è interesse delle Parti avviare attività di studio e analisi in materia di competitività del sistema produttivo, mercato del lavoro, nonché in materia di sviluppo degli indicatori di benessere equo e sostenibile e del loro impatto sulla realtà nazionale.

### **Articolo 3**

#### **(Modalità di attuazione)**

Le attività di cui all'art. 2 non comportano oneri finanziari per le Parti e saranno definite dal Comitato di coordinamento di cui all'art. 4 e approvate dalle Parti secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.

Qualora necessarie al raggiungimento delle finalità del presente accordo, l'eventuale espletamento di attività che comportano oneri è disciplinato con successivi atti esecutivi, proposti dal Comitato di coordinamento di cui all'articolo 4 e sottoscritti dalle Parti secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti e nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa vigente in materia.

#### **Articolo 4**

##### **Comitato di coordinamento e gruppi di lavoro**

È istituito un Comitato di coordinamento che sovrintende alla materia oggetto del presente accordo, composto da n. 3 rappresentanti per ciascuna Parte; ciascuno dei membri potrà farsi sostituire alle riunioni da un proprio delegato.

Al Comitato sono attribuite le seguenti funzioni:

- a. predisposizione di un programma esecutivo, indicando le attività, le modalità e i tempi di esecuzione delle stesse;
- b. individuazione delle attività da avviare in modo congiunto per le finalità di cui all'art. 2, definendo di volta in volta gli specifici obiettivi da perseguire;
- c. monitoraggio delle attività di cui alla lett. a), attraverso la verifica di coerenza tra gli obiettivi prefissati e i risultati conseguiti e l'individuazione di soluzioni appropriate agli eventuali problemi emergenti;
- d. promozione di iniziative utili alla piena valorizzazione dei risultati conseguiti.

Per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo, il Comitato ha facoltà di istituire Gruppi di lavoro per lo svolgimento delle attività di cui al precedente comma 2. La partecipazione al Comitato e ai gruppi di lavoro avviene senza alcun onere a carico delle Parti.

Il Comitato si avvale di una segreteria composta da un rappresentante per ogni amministrazione.

Ciascuna Parte comunicherà all'altra, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, i nominativi dei membri designati ai sensi del comma 1 e dei relativi membri supplenti, nonché il nominativo dei rispettivi incaricati per la segreteria.

## **Articolo 5**

### **(Obblighi delle Parti)**

Le Parti si impegnano a sviluppare le attività congiunte nel principio del mutuo beneficio e a consentire il reciproco accesso a dati in proprio possesso nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di proprietà intellettuale, segreto d'ufficio e segreto statistico.

In caso di trattamento di dati personali le attività sono, altresì, realizzate nel rispetto delle disposizioni dettate dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dal Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale ad esso allegato, nonché delle specifiche misure eventualmente prescritte dal Garante per la protezione dei dati personali in attuazione dell'art. 154 del decreto legislativo n. 196/2003.

## **Articolo 6**

### **(Diffusione dei risultati)**

Le Parti si impegnano a dare pubblicità alle attività realizzate e ai risultati conseguiti nell'ambito del presente Accordo, attraverso annunci sui rispettivi siti istituzionali e altri mezzi di comunicazione che saranno ritenuti efficaci.

In tutte le iniziative di pubblicazione e di diffusione dei risultati derivanti dalle attività di cui al presente Accordo, dovrà essere menzionata la collaborazione tra il CNEL e l'ISTAT.

La diffusione dei risultati dell'attività congiunta sarà regolamentata dalle parti in relazione alle particolari caratteristiche degli stessi. Le Parti si riservano

rispettivamente il diritto di pubblicare ai fini istituzionali e previa opportuna intesa, i risultati delle attività svolte in collaborazione, da consentire a condizione che non venga compromesso l'interesse dell'altra Parte alla riservatezza.

## **Articolo 7**

### **(Durata e modifiche dell'Accordo)**

Il presente Accordo ha durata pari a tre anni, con decorrenza dalla data di sottoscrizione, e può essere prorogato per espressa volontà delle Parti da manifestarsi prima della scadenza.

Ciascuna Parte ha facoltà di recedere dall'Accordo, dandone preavviso alla controparte con un anticipo di almeno tre mesi, qualora, a seguito di modifiche del quadro normativo esterno, venga meno l'interesse della stessa Parte al mantenimento dell'Accordo.

## **Art. 8**

### **(Revisioni dell'Accordo)**

È facoltà delle Parti contraenti procedere in ogni tempo, di comune accordo, ad integrazioni e a modifiche del presente Accordo che si dovessero manifestare utili o necessarie alla prosecuzione o al miglioramento della collaborazione di cui all'art. 1.

Le proposte di revisione saranno formulate, dopo attenta valutazione, dal Comitato di coordinamento di cui all'art. 4, per la sottoposizione agli organi deliberativi di ciascuna delle Parti.

Roma,

**per il CNEL**

**il presidente prof. Tiziano Treu**



**per l'ISTAT**

**il presidente prof. Giorgio Alleva**

